



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

ORDINANZA nr. ~~18~~ 19

Prot. N. 2705

Lanzada, 28 luglio 2021

IL RESPONSABILE del SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il Comune di Lanzada è stato riconosciuto, con Decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo in data 21 giugno 1965, "Stazione di turismo e soggiorno"

CONSIDERATA la necessità di assicurare durante la stagione estiva, periodo di massima affluenza turistica, un soggiorno sereno, riposante e tranquillo ai residenti, ai villeggianti nonché ai turisti dell'intero Comune;

RITENUTO che l'utilizzo di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi per movimenti di terra ed altri lavori quali l'installazione e l'apertura di nuovi cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, provocano rumori che possono recare fastidio o disturbo al riposo delle persone ed alla tutela della quiete pubblica;

RICEVUTE in data odierna disposizioni dall'Amministrazione Comunale la quale indicava come periodo orientativo di massima affluenza turistica le date dal **31.07.2021** al **29.08.2021**;

VISTO l'art 37 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

VISTA la Legge 24.11.1981, nr. 689 e successivi aggiornamenti;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000

O R D I N A

Il divieto su tutto il territorio comunale, dell'impiego di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi per movimenti di terra ed altri lavori che **provocano rumori che possano recare fastidio o disturbo al riposo delle persone ed alla tutela della quiete pubblica**, durante i seguenti periodi:

1. dal 31 luglio 2021 al 06 agosto 2021 e dal 23 agosto 2021 al 29 agosto 2021

limitatamente ai seguenti orari:

dal **LUNEDI'** al **VENERDI'** - dalle ore 00:00 alle 07:30 / dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle ore 18:00 alle 24:00;

2. dal 07 al 22 agosto 2021, compresi i sabato e domenica del periodo sopra indicato;

in questo 2° periodo è altresì vietata l'installazione e l'apertura di nuovi cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, fatta salva l'esecuzione di opere interne e/o di facciata che non producano rumori.

Sono esclusi dal divieto tutti i lavori riguardanti lo sfalcio dell'erba sia all'esterno che all'interno dei centri abitati e i lavori di interesse pubblico stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni al presente provvedimento comportano una sanzione amministrativa stabilita in € 100,00, aumentata ad € 250,00 se l'accertamento dell'infrazione risulta a carico di una ditta / impresa, come determinato dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. *Tiziano Rama*

COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO



VALMALENCO

